

SCACCO D'ATTO TERAMO 2025

TRACCIA DIRITTO CIVILE

Tizio, dopo alcuni anni di convivenza felice, vista la necessità della compagna Caia di avere un'autovettura nuova per recarsi a lavoro, decide di regalargli una macchina messa in vendita su un sito internet da parte di Mevio, al prezzo di euro 15.000,00.

Tizio si accorda con Mevio che la somma di euro 5.000,00 sarebbe stata pagata subito contestualmente alla conclusione del contratto, mentre i restanti euro 10.000,00, sarebbero stati corrisposti in due rate di pari importo, a distanza di trenta giorni l'una dall'altra.

Le parti concordano che il veicolo sarebbe stato intestato a Caia, che non era presente alla stipula del contratto, ma che, il giorno successiva, ha fatto dichiarazione di voler profittare dell'attribuzione in proprio favore.

Dopo 20 giorni dalla conclusione del contratto e dal versamento della prima rata di euro 5.000,00, i signori Tizio e Caia hanno una seria discussione derivante dalla scoperta di un tradimento della compagna, e decidono di lasciarsi.

Tizio, preso atto della fine del suo rapporto sentimentale con Caia, decide di non pagare le due rate residue, concordate con il venditore Mevio.

Mevio, in considerazione del predetto inadempimento, ottiene e notifica un decreto ingiuntivo a Caia, quale proprietaria del veicolo venduto, ritenendo che, in virtù del titolo di proprietà, fosse il soggetto legittimato e contrattualmente obbligato a corrispondere il saldo prezzo dovuto.

Caia si oppone al decreto ingiuntivo con atto di citazione assumendo la propria carenza di legittimazione passiva alla luce del suo ruolo di beneficiaria di un contratto in favore di terzo.

Gli scacchisti, assunte le vesti dei difensori di Mevio e di Caia, predispongano le più opportune difese, alla luce degli istituti sottesi al caso in esame.

Cassazione Civile, sezione II, 30 marzo 2021, n. 8766

Corte D'Appello di Bari sentenza n. 776/16 del 25.08.2026